

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE**

**TRA LE CITTA' DI BRESCIA E MILANO**

**CUP E31B05000390007**

**CONVENZIONE**

**TRA**

La **Società di Progetto Brebemi S.p.A**, con sede legale in Brescia, Via Somalia, n. 2/4, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia n. 02508160989, REA455412, soggetta alla direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde S.p.A. e rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Prof. Bruno Bottiglieri, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 (nel prosieguo denominata "**Brebemi**");

**E**

Il **Consorzio per la Gestione del Parco Regionale Adda Nord**, con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), in Via Padre Benigno Calvi, 3, Codice Fiscale n. 91507180155, rappresentato ai fini del presente atto dal Dr. Sergio Saladini, nato a ..... (MI) il ....., C.F. ...., nella sua qualità di Direttore, (nel prosieguo più semplicemente "**Parco**");

**PREMESSO CHE:**

a) Brebemi è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia

e Milano, giusta Convenzione Unica stipulata con la concedente CAL S.p.A.

in data 1 agosto 2007;

b) CAL S.p.A. in data 30 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs.163/2006, ha avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 009733 del 10 marzo 2009, ha convocato la Conferenza dei Servizi ex art. 166 del D.Lgs. n. 163/2006;

d) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con delibera n. 42/2009 del 26 giugno 2009, ha approvato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 166 d.lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

e) la prescrizione n. 88 di cui al medesimo allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE stabilisce altresì che:

*“il corrispettivo economico riconosciuto a favore degli Enti Parco per compensazioni ambientali è pari a 4,040 milioni di euro. Tale corrispettivo dovrà corrispondere a specifici progetti di compensazione ambientale declinati nella documentazione di progetto ed altresì indicati dagli Enti Parco medesimi. I progetti esecutivi delle suddette opere compensative dovranno essere validati da CAL, cui i parchi dovranno altresì rendicontare le spese sostenute”;*

f) con la presente convenzione (nel prosieguo più semplicemente la “**Convenzione**”), le Parti intendono, in attuazione delle prescrizioni citate, regolare ai sensi ed alle condizioni di cui infra i reciproci rapporti inerenti la

progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco Adda Nord e l'erogazione da parte di Brebemi delle somme a tal fine necessarie;

g) in particolare, per i citati interventi di mitigazione e compensazione viene individuata la somma massima di Euro € ..... di cui al successivo articolo 6, che è ricompresa nel quadro economico del progetto definitivo approvato dal CIPE;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse e gli allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO**

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto:

2.1.1 l'individuazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco;

2.1.2 la regolamentazione delle modalità, termini e condizioni per il versamento al Parco da parte di Brebemi dei contributi per la progettazione e realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale di cui al precedente punto 2.1.1;

### **ARTICOLO 3 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E**

#### **DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE**

Gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco sono individuati nel documento allegato 1 alla presente Convenzione.

### **ARTICOLO 4 – IMPEGNI DEL PARCO**

4.1 In relazione agli Interventi di mitigazione, per i quali è stata individuata la somma massima di Euro ....., il Parco si impegna a svolgere, a propria cura, responsabilità e spese (e fermo restando il rimborso di queste ultime ai sensi della presente Convenzione), le seguenti attività:

4.1.1 provvedere alla progettazione degli Interventi;

4.1.2 ottenere dalle Amministrazioni competenti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e ogni altro atto d'assenso, comunque denominato, necessario per l'esecuzione degli Interventi;

4.1.3 assicurare, nel corso della progettazione e dell'esecuzione, il coordinamento e la compatibilità tecnica degli Interventi con la realizzazione del collegamento autostradale di cui in premessa. A tal fine consentirà ogni più ampia attività di verifica e controllo a Brebemi sugli elaborati progettuali prima della relativa approvazione, al contempo provvedendo all'immediato adeguamento della progettazione, anche in corso d'opera, ove Brebemi rilevasse la necessità di apportare modifiche e/o variazioni. I progetti dovranno essere corredati dal cronoprogramma degli Interventi, dal quadro economico dei lavori e dal preventivo di spesa inerente tutte le attività

previste dal Parco per la realizzazione degli Interventi. Detto Cronoprogramma dovrà in ogni caso prevedere che gli Interventi vengano realizzati nello stesso arco temporale di realizzazione delle opere autostradali, così come prescritto dal CIPE (prescrizione n. 90);

4.1.4 completare la progettazione esecutiva degli interventi entro e non oltre 365 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e a trasmettere, nel medesimo termine, gli elaborati progettuali a Brebemi per la “validazione” degli stessi da parte di CAL.

Fermo restando la responsabilità del Parco circa la progettazione/esecuzione degli Interventi, la validazione di CAL riguarderà gli aspetti individuati al successivo art. 5.

4.1.5 fornire gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni richieste da CAL in sede di validazione nonchè apportare ai progetti esecutivi degli Interventi le modifiche che saranno dalla medesima CAL prescritte;

4.1.6 realizzare gli Interventi, nel rispetto dei progetti esecutivi validati da CAL e del relativo cronoprogramma, provvedendo a tal fine a tutte le attività necessarie e/o opportune, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione di aree, l'esecuzione e direzione lavori ed ogni altra attività connessa, i collaudi delle opere laddove previsti dalla normativa applicabile, ecc.;

4.1.7 sottoporre eventuali modifiche degli Interventi che si rendessero necessari in corso d'opera alla medesima disciplina e procedura previste dal presente articolo 4;

4.1.8 garantire la manutenzione e la buona conservazione degli interventi di mitigazione, per un periodo di anni 5,utilizzando parte del contributo stanziato per gli stessi;

4.1.9 fornire a CAL report quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività di sua competenza ai sensi della presente Convenzione;

4.1.10 comunicare a CAL e Brebemi tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in ordine agli Interventi;

4.1.11 rispettare le prescrizioni rese dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo Brebemi applicabili alla progettazione/realizzazione degli Interventi;

4.1.12 svolgere ogni altra attività prevista a carico del Parco ai sensi della presente Convenzione e/o comunque necessaria ed opportuna per la progettazione e realizzazione degli Interventi.

4.2 In relazione agli Interventi di compensazione ambientale, per i quali è stata individuata la somma massima di Euro ....., il Parco si impegna altresì a svolgere, a propria cura, responsabilità e spese (e fermo restando il rimborso di queste ultime ai sensi della presente Convenzione) le attività previste al punto 4.1, ad eccezione di quanto previsto al punto 4.1.8 in capo ai Comuni interessati.

4.3 Il Parco si impegna a tenere sollevate ed indenni Brebemi e CAL da molestie, richieste e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, a qualsivoglia altro titolo avanzate, riguardanti, dipendenti o comunque connesse all'esecuzione delle attività di competenza del Parco ai sensi della presente Convenzione, nonché da eventuali oneri derivanti, a qualsivoglia

titolo, dal mancato o erroneo adempimento del Parco alle obbligazioni assunte in relazione alle predette attività.

#### **ARTICOLO 5 – VALIDAZIONE**

5.1 In ragione della circostanza che gli interventi di compensazione vengono progettati e realizzati, quale stazione appaltante, dal Parco Adda Nord, la validazione prevista dalla prescrizione n. 88 è da considerarsi limitata ai seguenti profili:

5.2 Compatibilità tecnica, temporale ed economica dei progetti redatti dal Parco rispetto al progetto del Collegamento Autostradale;

5.3 Ammissibilità delle voci di spesa previste nel preventivo da consegnarsi con i progetti esecutivi.

#### **ARTICOLO 6 - IMPEGNI DI BREBEMI**

6.1 Brebemi si impegna a rimborsare integralmente al Parco gli oneri da quest'ultimo effettivamente sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 4 fino alla concorrenza dell'importo massimo e onnicomprensivo di € ..... (diconsi ...../00) IVA inclusa ove applicabile;

6.2 Unitamente ai progetti esecutivi redatti dal Parco Adda Nord, Brebemi dovrà:

6.2.1 presentare a CAL l'istruttoria del Concessionario circa i profili individuati dal precedente articolo 5;

6.2.2 unitamente alla documentazione contabile relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dal Parco, presentare a CAL l'istruttoria del Concessionario sulla documentazione medesima. Ove le spese rendicontate dal Parco risultassero inferiori alle somme già versate da Brebemi, quest'ultima provvederà al recupero delle somme ricevute in eccesso dal Parco;

6.2.3 Svolgere le attività di propria competenza per assicurare il coordinamento e la compatibilità con il collegamento autostradale degli interventi da progettarsi e realizzarsi da parte del Parco Adda Nord, nonché monitorare l'effettiva realizzazione degli stessi;

## **ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE**

7.1 L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 6, verrà effettuata tenendo distinte le opere di mitigazione dalle opere di compensazione ambientale e secondo le seguenti modalità:

7.1.1 una quota anticipata pari al 20% dell'importo complessivo (opere di mitigazione e di compensazione) verrà erogata alla sottoscrizione della presente Convenzione;

7.1.2 una quota pari al 25% dell'importo concesso per le opere di compensazione ambientale verrà erogata alla comunicazione dell'intervenuta validazione dei progetti esecutivi da parte di CAL;

7.1.3 una quota pari al 25% dell'importo concesso per le opere di mitigazione verrà erogata alla comunicazione dell'intervenuta validazione del progetto esecutivo da parte di CAL;



7.1.4 una quota pari al 20% dell'importo concesso per le opere di compensazione ambientale verrà erogata alla presentazione dei Verbali di inizio dei lavori;

7.1.5 una quota pari al 20% dell'importo concesso per le opere di mitigazione verrà erogata alla presentazione del Verbale di inizio dei lavori;

7.1.6 una quota pari al 20% dell'importo concesso per le opere di compensazione ambientale verrà erogata all'attestazione da parte del Direttore dei Lavori dell'avvenuta esecuzione di una quota parte dei lavori complessivamente pari al 50% del valore della compensazione;

7.1.7 una quota pari al 20% dell'importo concesso per le opere di mitigazione verrà erogata all'attestazione da parte del Direttore dei Lavori dell'avvenuta esecuzione di una quota parte dei lavori complessivamente pari al 50% del valore della mitigazione;

7.1.8 la restante quota di saldo, pari al rimanente 15% dell'importo concesso per le opere di compensazione, verrà erogata all'attestazione da parte del Direttore dei Lavori dell'avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo (ove previsto dalla normativa applicabile), previa rendicontazione delle spese ai sensi del successivo articolo 7.2.;

7.1.9 la restante quota di saldo, pari al rimanente 15% dell'importo concesso per le opere di mitigazione, verrà erogata all'attestazione da parte del Direttore dei Lavori dell'avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo (ove previsto dalla normativa applicabile), previa rendicontazione delle spese ai sensi del successivo articolo 7.2.;

7.2 Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il Parco dovrà presentare i seguenti documenti:

7.2.1 Dichiarazione del Direttore lavori attestante la fine dei lavori (interventi di compensazione ambientale e di mitigazione) e certificati di collaudo/regolare esecuzione delle opere;

7.2.2 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che tutte le spese rendicontate sono state funzionali alla realizzazione degli Interventi di compensazione ambientale e di mitigazione;

7.2.3 Per le fatture, notule, etc., copie quietanziate dei titoli di spesa e relativa idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese esposte a rendicontazione (tassativamente entro 30 giorni dall'erogazione del contributo al Parco), con obbligo di mantenere la documentazione contabile per 3 anni per eventuali controlli a campione;

Saranno riconosciute esclusivamente le spese documentate da note di spesa, debitamente quietanzate, ed intestate al Parco.

Nel corso della realizzazione degli Interventi, sono ammesse compensazioni degli importi contenuti nel preventivo di spesa presentato unitamente al progetto esecutivo e riferiti alle diverse tipologie di spese, fermo restando il limite dell'importo complessivo di cui all'articolo 6.

L'importo di cui al precedente art. 6, da erogarsi ai sensi della presente Convenzione, costituisce l'unica somma dovuta da Brebemi al Parco per la realizzazione degli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale, talché nessuna ulteriore somma sarà posta a carico di Brebemi, qualunque sia la spesa effettivamente sostenuta dal Parco per la realizzazione degli

interventi di cui all'art. 2 e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad essi propedeutica, connessa e/o strumentale.

#### **ARTICOLO 8 – MODALITÀ FISCALI**

8.1 Sarà cura del Parco provvedere alla registrazione della presente Convenzione, ove necessario, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

8.2 Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione trovano copertura all'interno del contributo concesso da Brebemi.

8.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.

#### **ARTICOLO 9 – PRIVACY**

9.1 Le Parti si danno atto, con valore di informativa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati forniti nell'ambito del presente atto, saranno oggetto di trattamento necessario per l'esecuzione della Convenzione medesima.

9.2 Il trattamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato decreto e potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati e avvenire attraverso strumenti, elettronici o cartacei, mantenuti in ambienti ad accesso controllato.

9.3 Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite nel presente Atto.

Letto, confermato e sottoscritto in due (2) originali.

\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_

Per la Società di Progetto Brebemi SpA:

Il Direttore Generale

Prof. Bruno Bottiglieri

\_\_\_\_\_

Per il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Adda Nord:

Direttore Generale

Dr. Sergio Saladini

\_\_\_\_\_